

## **STATUTO**

### **ENERGIA DIFFUSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: FALCONARA MARITTIMA AN VIA  
DEL CONSORZIO 34

Numero REA: AN - 260524

Codice fiscale: 02840410423

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 20-12-2021 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

ALLEGATO "A" all'atto  
n. 6443 della raccolta

**STATUTO della "ENERGIA DIFFUSA Società Cooperativa Sociale"**  
**TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Articolo 1 - Denominazione Sede**

E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 lett.B e segg. della legge 8/11/91 n° 381, la Cooperativa Sociale denominata **"ENERGIA DIFFUSA Società Cooperativa Sociale"**, con sede nel Comune di Falconara Marittima (AN).

Con delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite o soppresse ovunque unità locali operative quali succursali, filiali, agenzie e rappresentanze, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, anche all'estero ovvero potrà essere trasferita la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato presentando apposita dichiarazione nel Registro delle Imprese ex art. 111 ter. delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La decisione di istituire o sopprimere sedi secondarie ovvero trasferire la sede sociale in altro Comune deve essere presa nel rispetto del successivo art. 27 del presente statuto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali o regionali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'articolo 2519 c.c., calcolato tenendo conto esclusivamente dei sociooperatori ordinari di cui al successivo art.5, determina l'obbligo a carico dell'organo amministrativo di convocare senza indugio l'assemblea per le necessarie deliberazioni al riguardo.

Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

La società - ricorrendone i presupposti - applica per quanto compatibili le norme delle società a responsabilità limitata.

**Articolo 2 - Durata**

La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

**TITOLO II SCOPO - OGGETTO**

**Articolo 3 – Scopo**

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati. Essa si propone lo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 4 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 punto b) della L. 381/91, nonché della legge regionale e successive modifiche e integrazioni, acquisendo in presenza dei requisiti di legge, la qualifica di cooperativa sociale; più precisamente la cooperativa svolge attività finalizzata all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate, il tutto secondo i principi di mutualità ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 381 del 1991 mediante lo svolgimento di attività di impresa nel campo commerciale o dei servizi.

La Cooperativa che non ha scopo di lucro, si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali, formative dei soci, procurando loro un'occupazione lavorativa stabile, attraverso la gestione in forma di impresa di servizi. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività

lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

#### **Articolo 4 – Oggetto sociale**

Ai fini di cui sopra la cooperativa intende svolgere i seguenti servizi e attività:

- 1) consulenza ed assistenza tecnica nel settore dei servizi con peculiare riguardo a prodotti e servizi per la termoidraulica, al settore dell'energia ed alla automazione degli impianti energetici, termoidraulici ed industriali;
- 2) l'assunzione e la gestione di terzizzazioni globali dei servizi a monte e a valle della produzione;
- 3) organizzazione di corsi, nei limiti di legge, per la formazione professionale dei soci e non soci;
- 4) assunzione e gestione di servizi di segretariato in generale a favore di imprese private ed enti pubblici, comprendenti ogni attività di segreteria compreso lo smistamento della posta sia in formato cartaceo che in formato elettronico, i servizi di call-center e telefonici in genere, l'archiviazione ed il servizio di receptionist;
- 5) la progettazione, la gestione e il controllo di contratti di servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione e acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi, servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare. Ai sensi del presente statuto, come previsto dalla normativa UNI con facility management devono intendersi i servizi ausiliari integrati resi ad una organizzazione privata o pubblica; con global service deve intendersi la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale anche legislativa del risultato contrattuale, circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto;
- 6) la prestazione di servizi di consulenza (con esclusione delle prestazioni riservate per legge ad iscritti in albi professionali) a favore di terzi nell'ambito dei sopra menzionati servizi, nonché l'assunzione di mandati – con o senza rappresentanza – commissioni, agenzie e rappresentanze relativi alla stipulazione di contratti inerenti i sopra menzionati servizi;
- 7) fornire consulenze amministrative, informatiche, tecnologiche e servizi informatici a privati, aziende ed enti pubblici;
- 8) gestione archivi e depositi di qualunque tipologia anche in conto terzi;
- 9) la progettazione, installazione, manutenzione, noleggio e vendita di software di supporto alle attività industriali, artigianali e commerciali;
- 10) l'assunzione e l'esecuzione, sia a favore di privati che di enti pubblici dello svolgimento di attività di manutenzione e riparazione di impianti tecnologici e macchinari industriali, artigianali e commerciali.

#### **TITOLO III SOCI**

##### **Articolo 5 – Numero e requisiti dei soci**

Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore né superiore a quello stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale, il tutto nel rispetto dello scopo mutualistico. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva

partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono far parte della cooperativa soci lavoratori ordinari, soci sovventori, persone svantaggiate e socivolontari. In particolare:

1) sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

2) sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

3) Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'articolo 4 del presente statuto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci;

4) Le persone svantaggiate sono coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico (soci di cui all'art.

4 della L. 381/1991 – come integrato dalla Legge Regionale e successive modifiche e integrazioni).

Le persone giuridiche devono allegare alla domanda: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda; b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

#### **Articolo 6 – Procedura di ammissione di nuovi soci.**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: 1. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita; 2. l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale esperienza maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro conforme all'articolo 3 commi 4 e 5 del presente statuto, dei quali dichiara di aver preso visione; 3. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti eventuali della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'articolo 5, delibera entro sessanta giorni

sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti a categorie speciali previste dal presente statuto - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera stessa. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare e comunicare entro sessanta giorni la relativa delibera all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima, successiva, convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Articolo 7 - Obbligo dei soci: i soci sono obbligati:**

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, se deliberato dall'organo amministrativo;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione. Il socio, sotto pena di esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze imprenditoriali, economico-finanziarie ed organizzative della cooperativa.

In considerazione di quanto sopra la posizione giuridica del socio si configura come "socio-lavoratore" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario" di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

#### **Articolo 8 - Diritti dei soci**

Spettano ai soci i diritti partecipativi, patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo delle attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

#### **Articolo 9 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2533 del Cod. Civ. lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **Articolo 10 – Soci speciali**

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse: 1. alla loro formazione professionale; 2. al loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 1), coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 2) coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci speciali non devono superare un terzo del numero totale dei soci operatori e la durata del periodo di formazione o di inserimento dei soci speciali non deve superare in ogni caso i cinque anni (art. 2527, comma 3, c. c.).

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; 3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci ordinari. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 (undici) del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di

formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 6 (sei).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare l'esclusione del socio speciale nei termini e con le modalità previste dall'articolo 12.

#### **Articolo 11 – Recesso**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: 1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; 2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; 3. il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo; 4. il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa; 5. in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa; 6. il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.

Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso alla autorità giudiziaria competente in base al luogo in cui ha sede la società, previo esperimento della procedura di mediazione ove obbligatoria per legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### **Articolo 12 – Esclusione**

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: 1. non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; 2. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; 3. venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo; 4. abbia visto risolto il rapporto di lavoro e previa valutazione della possibilità di impiegare in diversa mansione il socio o che comunque, anche non prestando attività lavorativa immediata, possa concorrere nella gestione della cooperativa stessa con dimostrato interesse allo scambio mutualistico. In questo caso l'esclusione potrà essere decisa solo dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è verificata la cessazione del rapporto lavorativo, fatta salva la necessità di licenziamento collettivo; 5. sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge; 6. si trovi in condizioni di inabilità a

partecipare ai lavori dell'impresa sociale; 7. non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 9; 8. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; 9. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; 10. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4(quattro), 8 (otto) e 9 (nove), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può presentare ricorso alla autorità giudiziaria competente in base al luogo in cui ha sede la società, previo esperimento della procedura di mediazione ove obbligatoria per legge.

#### **Articolo 13 – Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione**

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5 (cinque).

#### **Articolo 14 – Controversie in materia di recesso ed esclusione**

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo saranno decise dalla autorità giudiziaria competente in base al luogo in cui ha sede la società, previo esperimento della procedura di mediazione ove obbligatoria per legge.

#### **Articolo 15 – Liquidazione**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 22 (ventidue) e 24 (ventiquattro) del presente statuto.

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo 22 (ventidue) del presente statuto, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

#### **Articolo 16 – Morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate e/o ridotte, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2437, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nell'partecipazione del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 15.

#### **Articolo 17 – Prescrizione dei diritti**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

**Articolo 18 – trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori**

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, si farà riferimento ai contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

### **TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Articolo 19 – strumenti finanziari**

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 (duemilaquattrocentoottantatre) c.c. e dell'articolo 111 - octies delle disposizioni di attuazione. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: 1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; 2. le modalità di circolazione; 3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di pagamento degli interessi; 4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 (duemilaquattrocentoquindici) e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

### **TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

**Articolo 20 – patrimonio sociale** Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote, ciascuna del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

Possono essere costituite riserve divisibili in favore dei soli soci che hanno sottoscritto strumenti partecipativi ai sensi del precedente articolo 19.

#### **Articolo 21 – Caratteristiche delle quote**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata solo per l'intera quota detenuta. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5 (cinque).

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può impugnare detto diniego dinanzi all'autorità giudiziaria competente in base al luogo in cui ha sede la società, eventualmente esperita la procedura di mediazione ove la legge lo richieda.

#### **Articolo 22 – Ristorni**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento ove presente.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento ove presente. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: 1. erogazione diretta; 2. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

#### **Articolo 23 - Prevalenza della mutualità e caratteristica delle quote**

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità prevalente. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 (due) punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, come già stabilito all'art. 21 che precede.

#### **Articolo 24 – esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 22 del presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: 1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; 2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 (undici) della legge 31 gennaio 1992 n. 59 (cinquantanove), nella misura del 3% (tre per cento); 3. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 (sette) della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (cinquantanove); 4. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'articolo 24 (ventiquattro).

E' comunque in ogni caso vietato: 1. distribuire i dividendi; 2. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori; 3. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

### **TITOLO VI GOVERNO DELLA COOPERATIVA**

#### **Articolo 25 – Organi sociali**

Sono organi della società cooperativa:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) l'organo di controllo, se previsto per legge;
- 4) il revisore contabile, se nominato.

#### **Sezione I – Assemblea**

#### **Articolo 26 – Convocazione**

Il consiglio di amministrazione convoca la assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R. o a mano o comunicazione via fax, via mail a mezzo pec o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 5

(cinque) giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione delle materie da trattare, da un singolo amministratore, dall'organo di controllo o da tanti soci, che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 24

(ventiquattro) del presente statuto per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale oppure in altro luogo purché sul territorio italiano; può essere svolta in videoconferenza purché si utilizzi un sistema che permetta di vedere il socio e l'espressione di voto di questi.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Articolo 27 – Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina dell'organo di controllo e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di liquidazione;
- 9) l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 23 del presente statuto adottate in conformità all'art. 2514 del cod. civ.;
- 10) l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente articolo 19;
- 11) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede legale in altro comune.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, ai sensi dall'articolo 2479-bis del codice civile.

#### **Articolo 28 – quorum costitutivi e deliberativi**

L'assemblea è validamente costituita:

- \* in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;
- \* in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

È altresì ammesso il voto per corrispondenza. Se sono poste in votazione proposte

diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Per la validità delle deliberazioni della assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

#### **Articolo 29 – Intervento – Voto – Rappresentanza**

Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci. Per i soci sovventori si applica quanto stabilito all'articolo 5 (cinque) e per i soci speciali si applica l'articolo 8 (otto) del presente statuto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente o da remoto all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto o da un terzo anche estraneo alla compagine sociale.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe; la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### **Articolo 30 – Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua assenza, dal vicepresidente o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea designa altresì il segretario e uno scrutatore. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dallo scrutatore.

Nei casi di legge fungerà da segretario un notaio. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

### **Sezione II - Amministrazione**

#### **Articolo 31 – Nomina, composizione e durata**

La cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento e senza alcuna necessità di giusta causa.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un

giorno prima.

Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano. La riunione può avvenire anche in videoconferenza purché sia visibile in volto il consigliere di amministrazione e l'espressione di voto di questi oltre a che sia possibile la registrazione della predetta assemblea dandone atto a verbale. Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. E' vietato il voto segreto e per rappresentanza.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'organo amministrativo, oltre a quelli che sono per legge di sua esclusiva competenza, ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa, nessuno escluso, ad eccezione soltanto di quelli di competenza dei soci, ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere promosso d'urgenza dal Collegio sindacale o Sindaco Unico, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

La assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme

reputate più idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale o Sindaco Unico, se nominato.

### **Sezione III – Organo di controllo**

#### **Articolo 32 – Nomina, composizione e durata Organo di controllo**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c. - ovvero in mancanza di obbligo lo decida l'assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo monocratico o collegiale.

L'organo di controllo è costituito esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso di nomina dell'organo di controllo, anche monocratico si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il revisore o il collegio sindacale, se nominato, dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Tutti i membri sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di revisore o sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che ritrovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il revisore o i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale o Sindaco Unico, se nominato, deve esercitare il controllo contabile e deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e all'assistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE**

### **Articolo 33 – Scioglimento**

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 28 disporrà in merito a: 1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; 2. la nomina dei liquidatori, con la indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; 3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, conforme alle norme di legge, con relativa rappresentanza dell'ente.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 28.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

### **Articolo 34 – Devoluzione patrimonio finale**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 15; - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

**Articolo 35 – Disposizioni finali** Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 del Codice Civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi statali e regionali sulla cooperazione.

FIRMATO: MARCO ZUPPINI - LUIGI OLMI NOTAIO (IMPRONTA SIGILLO)

Certifico io sottoscritto, dott. LUIGI OLMI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, con l'annesso allegato, conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso Registro delle imprese.

Ancona, 17 dicembre 2021, nel mio studio in via Marsala n. 12

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio delle Marche, prot. AGEDRMAR n. 0009611 del 15.04.2019